

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1554**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, ZAPPACOSTA,  
BATTAGLIA Antonio e MULAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2002**

---

**Nuove norme contro il maltrattamento di animali**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Nei mesi scorsi abbiamo assistito ad una crescente violenza verso gli animali: cavalli infilzati, gatti squartati, bastonati, trucidati, cani bolliti vivi, impallinati o abbandonati come spazzatura.

L'attuale legge italiana stabilisce, per i colpevoli di questi reati, una semplice contravvenzione (da 1.000 a 5.000 euro) che si riduce ad un terzo con il patteggiamento ma che raramente viene pagata poiché troppo

spesso il reato cade in prescrizione a causa della lentezza dei processi.

L'Associazione animalisti italiani ha contribuito all'estensione del presente disegno di legge per poter meglio tutelare i diritti degli animali e colpire quei comportamenti che sempre più ripugnano alla coscienza civile. Chi incrudelisce verso gli animali o li sottopone a strazio o a sevizie sarà così finalmente punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Chiunque incrudelisce verso animali domestici o addomesticati o tenuti in cattività o li sottopone a strazio o sevizie, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o li abbandona, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.

2. Se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro: in questi casi la condanna comporta la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo appartengano a persone estranee al reato.

3. Nel caso di recidiva la pena è aumentata fino al triplo, e la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

## Art. 2.

1. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 500 euro.

2. La condanna comporta la sospensione per almeno un anno della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in

caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Art. 3.

1. Qualora i fatti previsti negli articoli 1 e 2 siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno ventiquattro mesi.

Art. 4.

1. Chiunque commette i fatti previsti agli articoli 1, 2 e 3 per colpa è punito con la reclusione fino a nove mesi e con la multa fino a 500 euro.

Art. 5.

1. L'articolo 727 del codice penale è abrogato.